

DELIBERAZIONE 15 LUGLIO 2025

329/2025/R/EEL

ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DELLA SOCIETÀ ARETI S.P.A. DI ACCONTO IN TEMA DI PRELIEVI FRAUDOLENTI "NON RECUPERABILI" RELATIVI AL PERIODO 2022-2025 E DISPOSIZIONI PER LA RELATIVA EROGAZIONE, NONCHÉ PER LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DEL RELATIVO SALDO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1348^a riunione del 15 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 aprile 2011, ARG/elt 52/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 196/11;
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2012, 175/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 559/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2015, 377/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 677/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel e il relativo allegato A: Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: TIT₂₀₂₀₋₂₀₂₃);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2019, 449/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 449/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 117/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 117/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2023, 42/2023/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 maggio 2023, 181/2023/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 336/2023/R/eel (di seguito (deliberazione 336/2023/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2022/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: Testo Integrato Vendita o TIV) in vigore a partire dal 1 aprile 2024;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2023, 584/2023/R/eel (di seguito (deliberazione 584/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel e il relativo allegato A: Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l’erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica (di seguito: TIT₂₀₂₄₋₂₀₂₇);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2024, 535/2024/R/eel (di seguito (deliberazione 535/2024/R/eel);
- la comunicazione di Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) all’Autorità del 18 novembre 2024, prot. Autorità 80952 del 18 novembre 2024, recante il riscontro alla richiesta dati dell’Autorità ai fini della definizione del meccanismo di perequazione delle perdite di rete per l’anno 2025 (di seguito: comunicazione del 18 novembre 2024);
- la comunicazione di CSEA all’Autorità del 3 dicembre 2024, prot. Autorità 84476 del 4 dicembre 2024, inerente ai risultati della perequazione 2023 e agli aggiornamenti degli anni precedenti (di seguito: comunicazione del 3 dicembre 2024);
- la comunicazione della società Areti S.p.A. (di seguito: Areti), prot. Autorità 38712 del 30 maggio 2025, recante istanza per il riconoscimento delle perdite di rete imputabile a prelievi fraudolenti “non recuperabili” ai sensi dell’art. 31 del TIV (di seguito: comunicazione del 30 maggio 2025).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 449/2020/R/eel, modificando il TIV, ha introdotto per il triennio 2019-2021 un meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” di entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente all’impresa distributrice (di seguito: meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili”) ad integrazione del meccanismo di perequazione delle perdite di rete di cui all’articolo 29 del TIV;
- successivamente, con le deliberazioni 117/2022/R/eel, 584/2023/R/eel e 535/2024/R/eel, il suddetto meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” è stato riproposto anche per il quadriennio 2022-2025;
- il suddetto meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili”, disciplinato ai sensi dell’articolo 31 del TIV, prevede che l’Autorità determini l’ammontare riconosciuto dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” mediante uno specifico procedimento avviato su istanza dell’impresa distributrice interessata qualora siano verificate determinate condizioni;

- in particolare, in relazione al quadriennio 2022-2025, ai fini dell'accesso al riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” devono essere rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) il risultato complessivo sul quadriennio della differenza fra:
 - i saldi di perequazione (ovvero del valore della differenza fra perdite effettive e perdite standard) di cui all'articolo 29 del TIV e
 - la quota dei ricavi conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi per energia reattiva applicati dalle imprese distributrici nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione spettante all'impresa distributtrice per la copertura dei costi relativi alle perdite di rete (articolo 24, comma 24.2, del TIT₂₀₂₀₋₂₀₂₃ e articolo 34, comma 34.3, del TIT₂₀₂₄₋₂₀₂₇) deve essere positivo, attestando una posizione complessiva a debito dell'impresa distributtrice richiedente verso CSEA;
 - b) la condizione di cui alla precedente lettera a) deve essere anche conseguenza della (ovvero deve essere aggravata dalla) presenza sulla propria rete di prelievi fraudolenti “non recuperabili” che si manifestano con entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente e riconducibili alle seguenti fattispecie:
 - casi per i quali l'interruzione della fornitura può determinare problemi di ordine pubblico o di incolumità delle persone presenti in loco, ovvero potrebbe mettere a rischio la sicurezza degli operatori preposti ad eseguire l'intervento di disalimentazione – e per i quali sussiste formale denuncia dell'impresa distributtrice alle autorità competenti;
 - casi di utenze relative a stabili occupati abusivamente per i quali sussistono atti di autorità pubbliche che impediscono l'interruzione della fornitura;
- ai sensi del comma 31.5 del TIV, inoltre, qualora i prelievi fraudolenti “non recuperabili” indicati nell'istanza risultino in parte misurati e in parte frutto di stime, l'impresa distributtrice richiedente, affinché essi possano essere oggetto di riconoscimento, è tenuta a specificare quale sia la metodologia utilizzata per la stima, a giustificarne la validità e a validarne i risultati tramite misurazioni effettuate, per un periodo almeno semestrale, su un campione rappresentativo delle fattispecie stimate e che risulti almeno pari al 10% del totale dei prelievi oggetto di stima;
- ai fini delle valutazioni, nell'ambito dei procedimenti individuali avviati, l'Autorità:
 - a) qualora necessario, può richiedere all'impresa distributtrice richiedente ulteriori informazioni, dati o chiarimenti rispetto alla documentazione prodotta dalla medesima impresa distributtrice nell'ambito della presentazione dell'istanza;
 - b) si avvale, di CSEA e, ove occorra, dell'apporto di esperti per gli approfondimenti più opportuni in materia;
- con riferimento agli aspetti applicativi del meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili”, l'articolo 31 del TIV, per il quadriennio 2022-2025 prevede, inoltre, che:
 - a) le imprese distributtrici interessate, entro il mese di maggio 2025 presentino un'istanza per l'erogazione dell'acconto relativo ai primi tre anni del quadriennio, al fine di evitare un ritardo eccessivo nei tempi di riconoscimento

- degli importi relativi ai prelievi fraudolenti “non recuperabili” del periodo 2022-2024;
- b) le medesime imprese distributrici di cui alla precedente lettera a), entro la fine del mese di maggio 2026, presentino un’istanza per l’erogazione del saldo relativo all’intero periodo 2022-2025;
 - c) l’ammontare complessivo riconosciuto sia correlato alla valorizzazione dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” riconducibili alle fattispecie sopra indicate e sia, al più, pari alla differenza positiva fra i saldi di perequazione di cui all’articolo 29 del TIV e la quota dei ricavi conseguiti dall’applicazione dei corrispettivi per energia reattiva applicati dalle imprese distributrici nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione spettante all’impresa distributrice per la copertura dei costi relativi alle perdite di rete.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 30 maggio 2025 Areti ha presentato all’Autorità istanza di riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” per il periodo 2022-2025 ai fini dell’erogazione del relativo acconto (di seguito: istanza 2022-2025 di acconto) a mezzo della quale, sulla base dei dati disponibili per il triennio 2022-2024, mediante dichiarazione di atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000:
 - a) ha comunicato che il risultato complessivo sul triennio 2022-2024 della differenza fra i saldi di perequazione di cui all’articolo 29 del TIV e la quota dei ricavi conseguiti dall’applicazione dei corrispettivi per energia reattiva applicati dalle imprese distributrici nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione spettante all’impresa distributrice per la copertura dei costi relativi alle perdite di rete è positivo e, pertanto, che Areti ha una posizione complessiva a debito verso CSEA;
 - b) ha evidenziato che la condizione di cui alla precedente lettera a) è anche conseguenza della presenza sulla propria rete di prelievi fraudolenti “non recuperabili” che si manifestano con entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente e riconducibili alle fattispecie individuate ai sensi del comma 31.3, lettera b), del TIV;
 - c) ha fornito il dettaglio della quantificazione dell’energia elettrica oggetto di prelievi fraudolenti “non recuperabili” secondo le fattispecie riconducibili alle casistiche previste dal TIV sopra richiamate e, nell’ambito delle medesime casistiche, per i singoli immobili occupati o vie a rischio oggetto dell’istanza;
 - d) ha fornito, in ragione delle difficoltà nel reperimento delle misure dei prelievi per le fattispecie previste ai fini del riconoscimento, una quantificazione dei consumi elettrici delle utenze connesse alla rete di distribuzione di Areti oggetto dell’istanza e non sottoposte a misurazione, evidenziando, come previsto dal comma 31.5 del TIV, la metodologia utilizzata per la stima, giustificandone la validità e validandone i risultati tramite misurazioni effettuate, per un periodo almeno semestrale, su un campione rappresentativo delle fattispecie stimate

superiore al 10% del totale delle principali casistiche ricomprese tra i prelievi oggetto di stima; in particolare, in relazione ai vincoli di cui al comma 31.5 del TIV, è stato possibile per Areti misurare l'energia per l'11,9% delle casistiche principali incluse nell'istanza;

- e) ha richiesto il riconoscimento dell'acconto per 132,97 GWh esclusivamente attribuibili alla fattispecie di cui a comma 31.3, lettera b), punto ii. (stabili occupati), riservandosi, in sede di presentazione dell'istanza per l'erogazione del saldo di cui all'articolo 31, comma 31.2, lettera c), del TIV, di richiedere il riconoscimento anche per i prelievi fraudolenti "non recuperabili" relativi alle vie a rischio (per i quali, per completezza, è stata fornita anche una quantificazione) essendo in corso le attività funzionali a garantire il rispetto, anche per questa fattispecie, del requisito di cui alla precedente lettera d);
- nell'ambito dell'istanza 2022-2025 di acconto, Areti ha, inoltre, fornito la seguente ulteriore documentazione:
 - a) l'elenco delle forniture alle quali afferiscono i prelievi fraudolenti oggetto dell'istanza e la quantificazione corrispondente a ciascuna fornitura di tali prelievi;
 - b) il dettaglio sul tipo di occupazione, la data di inizio dell'occupazione, la presenza dello stabile nell'elenco degli stabili occupati abusivamente a scopo abitativo individuati dalla Prefettura di Roma o per i quali Areti ha presentato formale denuncia alle Autorità competenti; ciò al fine di verificare la sussistenza di atti di Autorità Pubbliche che impediscono l'interruzione della fornitura;
 - c) lo studio e la presentazione del Politecnico di Milano inerenti alla metodologia utilizzata ai fini della quantificazione e stima dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" non sottoposti a misura; tale metodologia consente di effettuare la stima del consumo di energia elettrica totale per ogni categoria di edifici attraverso una valutazione puntuale del valore imputabile a ciascun carico elettrico presente;
 - d) le misurazioni utilizzate per validare il metodo di stima perfezionato dal Politecnico di Milano, con l'indicazione della data di inizio e fine della lettura, la modalità di misurazione, la lettura iniziale e la lettura finale, i relativi consumi e la parametrizzazione su base annuale dei medesimi consumi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- CSEA, con la comunicazione del 18 novembre 2024 e con la comunicazione del 4 dicembre 2024, ha, tra l'altro, trasmesso all'Autorità, rispettivamente, i risultati della perequazione dell'anno 2023 e gli aggiornamenti dei saldi di perequazione relativi agli anni precedenti, nonché i ricavi di cui all'articolo 24, comma 24.2, del TIT₂₀₂₀₋₂₀₂₃;
- dall'analisi delle informazioni relative agli anni 2022 e 2023 trasmesse da CSEA ai sensi del precedente punto (le informazioni relative all'anno 2024 e gli ultimi aggiornamenti relativi ai due anni precedenti saranno disponibili solo a fine 2025) appare confermata per il suddetto biennio una posizione complessiva a debito

dell'impresa distributrice verso CSEA, situazione che Areti dichiara persistere anche tenendo conto dei dati a sua disposizione e non ancora trasmessi a CSEA e relativi al 2024;

- inoltre, da un'analisi preliminare delle informazioni e dei dati trasmessi da Areti nella citata istanza 2022-2025 di acconto, sembra altresì verificata, complessivamente, la condizione di cui al citato comma 31.5 del TIV necessaria a validare le stime fornite dalla medesima società ai fini della quantificazione del totale dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" per cui è stato richiesto il riconoscimento;
- gli elementi sopra evidenziati integrano, pertanto, i presupposti per il riconoscimento degli acconti previsti dal comma 31.2, lettera b), del TIV;
- i suddetti elementi informativi saranno analizzati più approfonditamente, e in via definitiva, unitamente alla successiva istanza per l'erogazione del saldo relativo al medesimo periodo (2022-2025) che la società dovrà presentare ai sensi del comma 31.2, lettera c), del TIV; è solo in tale momento, infatti, che l'Autorità disporrà di tutti gli elementi informativi relativi all'intero periodo 2022-2025, che le consentiranno di verificare, per l'intero periodo, l'effettiva sussistenza del diritto di Areti al riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili", nonché l'individuazione in via definitiva degli importi da riconoscere; ai fini dell'approvazione dell'acconto, invece, un tale approfondimento non è possibile, essendo solo parziali i dati a disposizione relativi al periodo 2022-2024; è quindi, al momento, sufficiente una valutazione preliminare da parte dell'Autorità;
- alla luce di quanto sopra considerato, emerge che l'approvazione dell'istanza sugli acconti di cui alla citata lettera b) del comma 31.2 del TIV è strettamente intrecciata e connessa agli esiti del procedimento di approvazione dell'istanza sul saldo relativo al medesimo periodo di cui alla lettera c) del medesimo comma 31.2 del TIV;
- conseguentemente, è onere della società che presenta istanza per gli acconti relativi al periodo 2022-2025, presentare anche l'istanza per ottenere il relativo saldo, in quanto è solo in quest'ultima sede che sarà possibile verificare, con riferimento all'intero periodo 2022-2025, se la società ha diritto al riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" e per quale ammontare complessivo (in difetto pertanto, la società non ha diritto ad alcun riconoscimento, dovendo restituire gli eventuali acconti percepiti);
- in altri termini, la verifica inerente all'effettiva sussistenza del diritto di Areti al riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili", nonché l'individuazione in via definitiva relativa all'intero periodo 2022-2025, avverrà nell'ambito del procedimento per la determinazione del saldo relativo a tale periodo, che si svolgerà sulla relativa istanza che Areti è tenuta a presentare entro i termini di cui al comma 31.2, lettera c), del TIV (cioè entro la fine del mese di maggio 2026).

RITENUTO CHE:

- sia necessario accogliere l'istanza 2022-2025 di acconto presentata da Areti in quanto rispondente ai requisiti previsti dall'articolo 31 del TIV e, per l'effetto, incaricare CSEA, in esito alle determinazioni dei saldi di perequazione dell'anno 2024, di

erogare ad Areti, a titolo di acconto per il quadriennio 2022-2025, un importo complessivo correlato alla valorizzazione dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” relativi alla tipologia denominata “stabili occupati” (pari a 132,97 GWh) e al più pari a quello necessario ad azzerare la differenza positiva fra:

- a) i saldi di perequazione di cui all’articolo 29 del TIV;
- b) e la quota dei ricavi conseguiti dall’applicazione dei corrispettivi per energia reattiva applicati dalle imprese distributrici nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione spettante all’impresa distributtrice per la copertura dei costi relativi alle perdite di rete (comma 24.2 del TIT₂₀₂₀₋₂₀₂₃ e comma 34.3 del TIT₂₀₂₄₋₂₀₂₇);

e che ai fini della suddetta quantificazione, CSEA consideri la media dei prezzi medi utilizzati in ciascun anno del triennio per la valorizzazione dell’ammontare di perequazione ΔL di cui all’articolo 29 del TIV;

- sia inoltre opportuno, in coerenza col principio di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, e al fine di definire un quadro procedimentale certo e chiaro per l’operatore istante, definire sin d’ora alcune precisazioni sulla gestione del procedimento di determinazione del saldo relativo al periodo 2022-2025 che, in coerenza con quanto previsto al comma 31.1 del TIV, si attiverà a seguito del ricevimento dell’istanza di cui al comma 31.2, lettera c), del TIV che la medesima società è tenuta a presentare nei termini ivi indicati;
- in particolare, sia sin d’ora opportuno fissare il termine, ovviamente non perentorio, entro cui l’Autorità concluderà il procedimento di approvazione dell’istanza di determinazione del saldo per il periodo 2022-2025; e che sia a tal fine ragionevole individuare un termine di 120 giorni, decorrenti dalla data indicata dal comma 31.2, lettera c), del TIV (fine del mese di maggio 2026)

DELIBERA

1. di accogliere l’istanza di Areti nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, incaricare CSEA affinché coerentemente con quanto stabilito al comma 31.2 del TIV:
 - a) eroghi ad Areti, a titolo di acconto per il quadriennio 2022-2025, un importo complessivo correlato alla valorizzazione dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” relativi alla sola tipologia denominata “stabili occupati” (pari a 132,97 GWh), e al più pari a quello necessario ad azzerare la differenza positiva tra:
 - i saldi di perequazione di cui all’articolo 29 del TIV relativi al triennio 2022-2024;
 - e la quota dei ricavi conseguiti dall’applicazione dei corrispettivi per energia reattiva applicati dalle imprese distributrici nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione spettante, in relazione al suddetto triennio, all’impresa distributtrice per la copertura dei costi relativi

- alle perdite di rete (articolo 24, comma 24.2 del TIT₂₀₂₀₋₂₀₂₃ e articolo 34, comma 34.3, del TIT₂₀₂₄₋₂₀₂₇);
- b) ai fini della suddetta quantificazione, consideri la media dei prezzi medi utilizzati in ciascun anno del triennio per la valorizzazione dell'ammontare di perequazione ΔL di cui all'articolo 29 del TIV;
 - c) proceda al riconoscimento degli importi determinati ai sensi delle precedenti lettere a) e b) nei termini previsti per la liquidazione delle partite relative ai saldi di perequazione per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32 del TIV;
2. di fissare sin d'ora in 120 giorni, decorrenti dalla data di cui all'articolo 31, comma 31.2, lettera c), del TIV, il termine ordinatorio per la conclusione del procedimento di accoglimento dell'istanza per l'erogazione del saldo relativo al quadriennio 2022-2025 di cui alla medesima lettera c), che Areti, per le ragioni e gli effetti chiariti in motivazione, ha l'onere di presentare;
 3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Areti S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini